



ORIGINALE

N. 43 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione

**OGGETTO: Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pasiano di Pordenone.
Dichiarata immediatamente eseguibile.-**

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 18,40 , nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
1. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
2. Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Assente (g)
3. Ravagnolo Susanna	Componente del Consiglio	Presente
4. Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Presente
5. Marcuzzo Andrea	Componente del Consiglio	Presente
6. Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
7. Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
8. Canton Loris	Componente del Consiglio	Presente
9. Battiston Omar	Componente del Consiglio	Presente
10. Marcuzzo Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
11. Micheluz Walter	Componente del Consiglio	Assente (g)
12. Antonioli Loris	Componente del Consiglio	Presente
13. Fornasieri Claudio	Componente del Consiglio	Assente (g)
14. Pesco Alessandra	Componente del Consiglio	Assente (g)
15. Pase Monica	Componente del Consiglio	Assente (g)
16. Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Assente (g)
17. Caser Morena	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **De Bortoli Tiziana**.

SCRUTATORI designati a inizio di seduta:

1.	ANTONIOLLI Loris
2.	CASER Morena
3.	MARCUZZO Andrea

Assiste il Segretario **Dazzan dott.ssa Anna**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pasiano di Pordenone.
Dichiarata immediatamente eseguibile.-**

-----==0==-----

Udito il Sindaco il quale illustra brevemente il punto all'ordine del giorno spiegando che la riforma Madia sostanzialmente ha come obiettivo quello che i Comuni mettano nel libero mercato le loro partecipazioni societarie di società:

- prive di dipendenti
- che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori
- quelle che nell'ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro
- quelle che non hanno emesso fatture nell'ultimo anno
- quelle che all'interno della stessa area vasta svolgono doppioni di attività
- ecc.

Sulla base di questi presupposti il Comune di Pasiano può mantenere le partecipazioni in LTA e Ambiente e Servizi, mentre quelle oggetto di studio e che stante la legge dovrebbero venir alienate o razionalizzate sono:

- 1) Acque del Basso Livenza Patrimonio: esiste ancora ma è già stata deliberata la fusione la fusione con LTA;
- 2) Distretto del Mobile: esiste ancora ma è già stata messa in liquidazione;
- 3) Asco Holding: ha più amministratori che dipendenti, ma visto l'interesse generale che la società persegue la proposta è quella di procedere ad una fusione con soggetto da individuare (probabilmente sarà Asco TLC).

Proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio finanziario – Società Partecipate

"CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Passignano di Pordenone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (0.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato dal C.C. in data 31/03/2015 con provvedimento nr. 16;

RICHIAMATA la relazione sui risultati dallo stesso ottenuti così come approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 31/03/2016;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. del piano di razionalizzazione prima indicato;

DATO ATTO inoltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D.lgs 175/2016 i Consorzi e gli altri organismi strumentali non sono oggetto di revisione straordinaria e, quindi, la revisione condotta dall'Ente non riguarda il C.A.T.O.I. del Lemene (in liquidazione) nonché l'A.S.P. "Casa Lucia";

RILEVATO che la Corte dei Conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- *Ambiente Servizi S.p.a. – Società in house affidataria del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U., giusta deliberazione Consigliere n. 44/2013;*
- *L.T.A. S.p.a. – Società in house affidataria da parte del C.A.T.O.I. Lemene della gestione del servizio idrico integrato, giusta deliberazione n. 23/2016.*

Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- *Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.a. – Società esistente alla data del 23/09/2016 ma oggetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 c.c. con L.T.A. S.p.a.. Si precisa che la Società risulta estinta alla data dell'01/01/2017 a seguito di perfezionamento della fusione.*
- *Distretto del Mobile Livenza S.C.A.R.L. in liquidazione – Soggetto giuridico superato dal Cluster previsto dalla L.R. 3/2015. La Società è stata posta in liquidazione con decorrenza 27/02/2015 con nomina del Commissario Liquidatore, dott. Paolo Candotti, i cui termini di chiusura del procedimento non sono ad oggi conosciuti.*
- *Asco Holding S.p.a. – Soggetto giuridico che, pur svolgendo un servizio di interesse generale, ancorché a mezzo di una sua partecipata, non rispetta i requisiti del T.U.S.P. in quanto priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c.2 lett. b) – Si ritiene di proporre quale misura di razionalizzazione la fusione per incorporazione con altra società del gruppo. Si ritiene inoltre che, anche in considerazione dell'esigua partecipazione posseduta dall'Ente, non si possa in questa sede individuare il soggetto economico con il quale provvedere alla fusione, atteso che il progetto stesso ai sensi dell'art. 2501 c.c. deve essere proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società Partecipata.*

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di revisione, in quanto il presente piano non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 239 del TUEL rispetto al quale il parere dell'organo di revisione risulta essere obbligatorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 02.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 e relativi allegati;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;

SI PROPONE

- 1. Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- 2. Di confermare, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. e AMBIENTE SERVIZI S.p.A.;*
- 3. Di dare atto della conclusione del procedimento di fusione per incorporazione di ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.p.A in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A, con decorrenza 01/01/2017;*
- 4. Di confermare la procedura di liquidazione di DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 27/02/2015 con nomina del Commissario Liquidatore, dott. Paolo Candotti;*
- 5. Di adottare per la partecipazione nella società ASCO HOLDING S.p.A. la misura, ex art. 20 del T.U.S.P. della fusione per incorporazione con altra società del gruppo da individuarsi nell'ambito del complessivo progetto di fusione che verrà proposto dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate;*
- 6. Di dare atto che la misura di cui al punto precedente dovrà attuarsi entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente.*
- 7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pasiano di Pordenone;*
- 8. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;*
- 9. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;*

Infine, al fine di ottemperare all'obbligo di legge previsto per il 30 settembre 2017,

SI PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 11;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 6 (Bonotto Paolo, Micheluz Walter, Fornasieri Claudio, Pesco Alessandra, Pase Monica e Bressan Andrea);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. //;

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Antoniolli);

D E L I B E R A

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 11;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 6 (Bonotto Paolo, Micheluz Walter, Fornasieri Claudio, Pesco Alessandra, Pase Monica e Bressan Andrea);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. //;

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Antoniolli);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____

UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO: *Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pasiano di Pordenone. Dichiarata immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 22/09/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. MATTEO FACCA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 14

Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 28.09.2017 n. 05

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 28.09.2017 n. 43

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO: *Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pasiano di Pordenone. Dichiarata immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 22/09/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. MATTEO FACCA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 14

Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 28.09.2017 n. 05

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 28.09.2017 n. 43

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL SEGRETARIO

Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Anna DAZZAN

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **03/10/2017** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **17/10/2017**.

Lì 03/10/2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Stefania Caldo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 03/10/2017 13:50:01
IMPRONTA: 234E40BBBA567342AE2C4EBD542EB4122777423BB68B249093A6C46E4459710C
2777423BB68B249093A6C46E4459710C8F9AF633FDF4EF9DB69D0DAC7387522A
8F9AF633FDF4EF9DB69D0DAC7387522A572FB31672F018B32E31987A99F6C24F
572FB31672F018B32E31987A99F6C24F0FD634594F6D0144B2DAEDC2C91A98C0

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 03/10/2017 14:18:44
IMPRONTA: 6ECD4487C23EBF956375CDA6CF6E9F68524AF710542CF8CA33E8360C7B25C696
524AF710542CF8CA33E8360C7B25C6961C866558DC6467A63B6F6446DF0EDD0E
1C866558DC6467A63B6F6446DF0EDD0E6C0820762405AD5B0F0E7CBA027C51D2
6C0820762405AD5B0F0E7CBA027C51D2E406E4A303142E14C132394DB76FFEAB

NOME: CALDO STEFANIA
CODICE FISCALE: CLDSFN70E53G888B
DATA FIRMA: 03/10/2017 14:29:38
IMPRONTA: 8CFC89278B0BFE2570A88881AA0A1236CF79408443B1A463952A1FAE8A83482F
CF79408443B1A463952A1FAE8A83482F09E49BFF19F62C1123CEFA8CEEB9826F
09E49BFF19F62C1123CEFA8CEEB9826FC11F104081DF8E2AF832C9F19E9D2F89
C11F104081DF8E2AF832C9F19E9D2F894156A85CAA5449B2720E2CA5CBCE5B30